S. 8679/17
N. R.G. 44014/2013
Cron 4682/17
Rep. 9096/17

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

OTTAVA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 44014/2013

tra

C[redacted] S[redacted]

ATTORE

e

L[redacted] P[redacted] S[redacted]
E[redacted] C[redacted]

CONVENUTI

Oggi **27 aprile 2017** ad ore **13.00** innanzi alla dott.ssa Ivana Antonica, sono comparsi:

Per C[redacted] S[redacted] l'avv. R[redacted] N[redacted] la quale precisa le proprie conclusioni riportandosi alle note conclusive autorizzate e depositate telematicamente di cui chiede l'accoglimento.

Per L[redacted] P[redacted] S[redacted] e per C[redacted] E[redacted], già dichiarati contumaci, nessuno è comparso sino alle ore 13.02.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott.ssa Ivana Antonica

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

OTTAVA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Antonica ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **44014/2013** promossa da:

C[redacted] S[redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. ZARDO FULVIO e dell'avv. ZARDO GIOBBE, domiciliato in Roma, VIA C. MIRABELLO n. 17, presso lo studio del difensore avv. ZARDO FULVIO

ATTORE

contro

L[redacted] P[redacted] S[redacted], in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, con sede in R[redacted] alla V[redacted] C[redacted] F[redacted]

E[redacted] C[redacted] elettivamente domiciliato in R[redacted] alla V[redacted] C[redacted] F[redacted]

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato la C[redacted] S[redacted] conveniva in giudizio L[redacted] S[redacted] e il sig. C[redacted] E[redacted] al fine di sentire accolte le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. del "contratto di compravendita di caffè con

comodato di attrezzatture" datato 10 gennaio 2011 intercorso fra le parti e, per l'effetto, condannarla al pagamento dell'importo complessivo di €. 8.322,56, di cui €. 2.420,00 oltre interessi per la mancata restituzione dell'insegna, dell'importo di €. 4.672,80 per il 20% del valore della fornitura residua, l'importo di €. 689,22 per il pagamento delle fatture n. 1195 del 10/11/2011, n. 1235 del 17/11/2011 e n. 1329 del 07/11/2011 e dell'importo di €. 540,54 per il pagamento della fattura n. 39 del 10/01/2012, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002.

L'attore deduceva inoltre, nel proprio atto introduttivo, che il contratto *de quo* prevedeva l'acquisto di totali kg. 2.000 di caffè, da parte della società L[redacted] P[redacted] S.[redacted], con acquisti mensili non inferiori a kg. 55 per la durata di 36 mesi.

All'udienza di prima comparizione, verificata la regolarità delle notifiche nei confronti dei convenuti, veniva dichiarata la contumacia della società L[redacted] P[redacted] S[redacted] e di C[redacted] E[redacted].

Con provvedimento riservato veniva ammesso l'interrogatorio formale della parte convenuta che, tuttavia, non si presentava per rendere il suddetto interrogatorio deferitogli all'udienza all'uopo prefissata.

Successivamente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Assegnata allo scrivente Giudicante con provvedimento del 18-23 marzo 2016, veniva inviata all'odierna udienza per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

La domanda attorea deve essere accolta perché documentalmente provata, ad eccezione dell'importo richiesto per la realizzazione dell'insegna, e trascritto in €. 2.420,00 anziché come risulta dalla fattura in atti, emessa da P[redacted] S.r.l., per €. 2.240,00.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1) Accerta la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c., del contratto intercorso fra le parti e denominato "contratto di compravendita di caffè con comodato di attrezzatture" stipulato in data 10 gennaio 2011;
2) Condanna L[redacted] P[redacted] S.[redacted]. e C[redacted] E[redacted] in proprio e nella qualità di titolare di L[redacted] P[redacted] S.[redacted]. al pagamento, in favore di C[redacted] S.[redacted]., dell'importo di €. 8.142,56;
3) Condanna L[redacted] P[redacted] S.[redacted]. e C[redacted] E[redacted] in proprio e nella qualità di titolare

di L[redacted] P[redacted] S.[redacted] a rimborsare in favore di C[redacted] S.[redacted]., le spese di lite, che si liquidano in complessivi €. 2.200,00 per onorari professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale chiuso alle ore 15:30.

Roma, 27 aprile 2017

Il Giudice

dott.ssa Ivana Antonica